Cassazione penale sez. I, 23/09/2025, n. 31812

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lâ?? Aquila con provvedimento del 25 marzo 2025 respingeva lâ?? istanza proposta nellâ?? interesse di (*omissis*), detenuta in espiazione della pena dellâ?? ergastolo, in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen, volta da ottenere il differimento pena per ragioni di salute.

Premetteva il Tribunale che analoga istanza era già stata rigettata dal magistrato di sorveglianza adito in via di urgenza e dal Tribunale di sorveglianza a seguito di perizia.

Successivamente veniva trasmessa relazione sanitaria che concludeva per la non procrastinabilit\tilde{A} del trasferimento della detenuta preso un centro clinico penitenziario.

Il Tribunale sottolineava i rilevantissimi profili di pericolosità sociale, stante la gravità dei reati per i quali lâ??istante Ã" stata condannata, lâ??entità della pena inflitta e il ruolo assunto dalla stessa allâ??interno del clan.

Secondo il Tribunale il rientro presso lâ??abitazione frustrerebbe le finalità proprie dellâ??applicazione del regime ex art. 41 bis ord. pen. e dunque le esigenze sanitarie devono cedere il passo alle esigenze di contenimento della pericolosità sociale.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la detenuta, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 648 cod. proc. pen. e 146 e 147 cod. pen.

Rilevava la ricorrente come la relazione sanitaria aggiornata sia stata portata a conoscenza della difesa il giorno stesso della??udienza quando la causa era già stata chiamata e dunque su tale contenuto la difesa non ha potuto interloquire.

Proprio le conclusioni contenute in tale relazione rendono evidente lâ??illogicità della decisione impugnata che, nonostante lâ??affermazione circa lâ??improcrastinabilità del trasferimento, non ha adottato alcun provvedimento ritenendo che la condannata possa essere curata e seguita adeguatamente anche in ambiente carcerario ordinario.

3. Il sostituto procuratore generale Francesca Costantini depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso Ã" fondato nei termini che seguono.

1.1 Circa il primo aspetto della decisione impugnata che viene stigmatizzato, relativo, cioÃ" alla mancata tempestiva conoscenza della relazione sanitaria redatta dal dirigente dellâ??area sanitaria della casa circondariale di Lâ??Aquila, si premette che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un â??error in procedendoâ?• ai sensi dellâ??art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ã" giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere allâ??esame diretto degli atti processuali.(Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 255304).

Questo collegio ha pertanto verificato le tempistiche di comunicazione della detta relazione e ha accertato che la stessa venne trasmessa al Tribunale di sorveglianza il giorno stesso dellà??udienza che, come, da verbale, iniziò alle 9.30 mentre lâ??invio della relazione reca unâ??indicazione oraria successiva, cioÃ" le 10.25.

Pertanto, Ã" evidente che tale elemento sia sopravvenuto alla chiusura del contraddittorio e che si sia verificato, sotto tale profilo, un vulnus al diritto di difesa che non ha avuto la completa conoscenza degli atti poi utilizzati dal Tribunale per decidere.

BenchÃ", infatti, in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti allâ??udienza, previsto dallâ??art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 â?? 01), Ã" pur vero che i documenti debbono comunque essere posti a conoscenza delle parti, ciò che qui non Ã" avvenuto, anteriormente alla chiusura dellâ??udienza.

Sotto il secondo profilo si osserva che il provvedimento impugnato fa riferimento a tale relazione e proprio per tale rimando fa emergere dei profili di contraddittorietà della decisione.

Il provvedimento impugnato rigetta lâ??istanza di differimento per ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per le ragioni esposte, ma disattende, pur richiamandola, la relazione sanitaria in oggetto che sollecita lâ??individuazione di un centro clinico penitenziario ove pare improcrastinabile il trasferimento della condannata.

Quindi Ã" evidente che, per come concluso dal sanitario, nel concreto un regime carcerario ordinario Ã" incompatibile con lo stato di salute della detenuta; e, purtuttavia, il Tribunale rigetta lâ??istanza non assicurando alla detenuta nel concreto il trattamento sanitario necessario ed adeguato allâ??interno del carcere.

In tema di differimento della??esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sulla??incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere

adeguatamente assicurate allâ??interno dellâ??istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanitÃ, che tenga conto della durata della pena e dellâ??età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinaâ??, Rv. 274879 â?? 01).

La valutazione sullâ??incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ã" possibile assicurare al predetto. (Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 â?? 01).

Lâ??aspetto che entrambe le pronunce enfatizzano \tilde{A} " proprio la necessit \tilde{A} di una verifica non gi \tilde{A} in astratto, bens \tilde{A} ¬ in concreto della adeguatezza delle cure assicurabili al condannato; laddove, dunque, come nel caso in esame, nel concreto, nella specificit \tilde{A} della situazione, cio \tilde{A} " il regime detentivo ordinario, non siano assicurabili alla detenuta le cure di cui necessita, il rigetto della domanda di differimento pena, ovvero di detenzione domiciliare umanitaria non costituisce decisione corretta, perch \tilde{A} © importa il mantenimento di uno status quo che pu \tilde{A} ² integrare un trattamento inumano e degradante.

- **2**. Per la ragioni fin qui esposte la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dellâ?? Aquila per nuovo giudizio.
- **3**. Sussistono le condizioni previste dallâ??art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per omettere in caso di diffusione del provvedimento le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla lâ??ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dellâ??Aquila.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit e gli altri dati identificativi a norma della??art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di esecuzione della pena e rigetto dell'istanza di differimento per gravi ragioni di salute (anche per detenuti in regime ex art. 41-bis O.P.), la decisione del Tribunale di Sorveglianza \tilde{A} " viziata e annullabile se si verifica una violazione del diritto di difesa (vulnus al contraddittorio) per la tardiva e postuma comunicazione di documentazione sanitaria cruciale; la motivazione risulta contraddittoria, respingendo l'istanza pur prendendo atto di una relazione sanitaria che attesta l'incompatibilit \tilde{A} del regime detentivo ordinario con lo stato di salute del condannato e l'urgenza di un trasferimento clinico, non assicurando cos \tilde{A} ¬ in concreto un trattamento curativo adeguato ed evitando il rischio di trattamento inumano e degradante.

Supporto Alla Lettura:

ART. 41 BIS E 4 BIS ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il 41 bis ord.pen. dispone il regime di detenzione speciale del cd. carcere duro che limita in modo significativo i diritti del detenuto, come le visite, le comunicazioni e la possibilitA di partecipare ad attività ricreative con lâ??obiettivo di impedire che i detenuti possano continuare a mantenere contatti con lâ??esterno, in particolare con i gruppi criminosi di appartenenza. Il 41bis, viene applicato in presenza di specifici reati indicati proprio dalla??articolo della legge penitenziaria in questione. Si tratta, naturalmente, di crimini considerati più gravi a livello legale e sono quelli: � aventi finalità di terrorismo; â?¢ di associazione a delinquere di stampo mafioso; â?¢ commessi per agevolare lâ??attività delle associazioni mafiose; â?¢ di riduzione o mantenimento in schiavitù; â?¢ di sfruttamento della prostituzione minorile; â?¢ di tratta di persone; â?¢ di acquisto o alienazioni di schiavi; â?¢ di violenza sessuale di gruppo; â?¢ di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; â?¢ di associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati allâ??estero; â?¢ di associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti. Invece, il 4-bis ord. pen. elenca una serie di reati cd. ostativi e riguarda le condizioni e i termini per lâ??accesso ai benefici previsti dalla legge n. 354/1975 per chi Ã" condannato per reati di mafia o terrorismo, in particolare in relazione alla collaborazione con la giustizia. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifiche, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha novellato lâ??art. 4-bis ord. pen., prendendo le mosse dallâ??ord. n. 97 del 2021 (e prima ancora dalla Corte EDU), con la quale la Corte costituzionale ha accertato \hat{a} ?? senza per \tilde{A}^2 dichiararla \hat{a} ?? \hat{a} ??illegittimit \tilde{A} del c.d. ergastolo ostativo, statuendo la necessitĂ di superare lâ??equazione â??mancata collaborazione-pericolositĂ sociale-divieto assoluto di accesso ai beneficiâ?.